

Prot. n. 711/2022/AR/e del 6/5/2022

DCO 133/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS DEL
DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, IN MERITO A INTERVENTI
SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI**

OSSERVAZIONI GENERALI

La scrivente associazione, pur apprezzando la fase consultiva prevista dall'Autorità con riferimento all'implementazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, esprime tuttavia notevoli perplessità e preoccupazioni circa gli impatti e le conseguenze che le relative disposizioni possono determinare nei confronti dei soggetti a cui si applicano e che l'intervento regolatorio in oggetto, in quanto meramente attuativo, non avrà modo di evitare.

Si tiene infatti a precisare che le disposizioni di cui al menzionato art. 15-bis, recante interventi sui prezzi dell'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, presentano significative criticità e profili di incostituzionalità che i provvedimenti dell'Autorità non avranno possibilità di sanare.

Per le ragioni sopra evidenziate e per altre eventuali valutazioni che potranno scaturire dai necessari approfondimenti legali, la scrivente intende partecipare con un approccio costruttivo e collaborativo alla consultazione in oggetto, fornendo contributi in merito ad alcuni aspetti regolatori concernenti l'implementazione dell'art. 15-bis, ma si evidenzia con particolare premura che ciò non costituisce in alcun modo acquiescenza nei confronti della menzionata norma, né di quelle ad essa correlate e previste da qualsiasi provvedimento. Resta quindi ferma la possibilità per la scrivente associazione o i propri associati di promuovere le più opportune azioni a propria tutela avverso la norma stessa, relativi atti applicativi e provvedimenti connessi, ivi compresa la delibera che deriverà dalla consultazione in oggetto.

Fatto salvo quanto sopra argomentato, si evidenzia innanzi tutto che le disposizioni normative in questione risultano non conformi agli orientamenti ed ai chiarimenti della Commissione UE previste nell'ambito della Comunicazione REPowerEU. In particolare, disattendono le indicazioni espresse da tale atto in merito:

- alla possibilità di prevedere misure di natura eccezionale, che siano indirizzate a cogliere solamente "alcuni dei rendimenti ottenuti da determinati produttori di energia elettrica" (Annex 2, incipit);
- al periodo di periodo di applicazione previsto, il quale (febbraio 2022 – dicembre 2022), eccede quello massimo indicato dal REPowerEU, che non dovrebbe superare il termine del 30 giugno 2022 (Annex 2, bullet n. 5);

Prot. n. 711/2022/AR/e del 6/5/2022

- al fatto che le norme sono indirizzate ai soli produttori FER, trasgredendo così l'indicazione del REPowerEU secondo cui "la misura non dovrebbe distinguere tra le diverse tecnologie di generazione" (Annex 2, bullet n. 7);
- alla richiesta, espressa dalla menzionata Comunicazione della Commissione UE, secondo cui "la misura non dovrebbe essere retroattiva e dovrebbe recuperare unicamente una quota degli utili effettivamente realizzati. Pertanto essa deve tener conto del fatto che i produttori possono avere venduto anticipatamente parte della loro produzione a un prezzo inferiore prima dell'inizio della crisi" (Annex 2, bullet n. 9).

Si aggiunge inoltre che, con riferimento ai mesi di febbraio e marzo e potenzialmente anche di aprile 2022, nei confronti dei destinatari della norma prevista all'art. 15-bis gli impatti generati dalla sua applicazione si sommerebbero a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 del DL n. 21/2022, qualora lo stesso dovesse essere riconfermato nella legge di conversione attualmente in fase di discussione, determinando da un lato un regime di doppia imposizione, dall'altro un'applicazione a ricavi in parte poi restituiti al sistema e quindi non realizzati.

Le proposte attuative formulate dalla presente consultazione presentano peraltro vari elementi di incertezza e complessità che potrebbero limitare la possibilità che si realizzi una regolazione semplice ed efficace.

In particolare, con riferimento alla regolazione delle partite economiche, si segnala che in una logica di portafoglio le produzioni di più impianti vengono vendute uno o due anni prima della delivery, attraverso vendite a termine Baseload/Calendar/Quarter/Month. In tal modo si sterilizza il rischio di prezzo ma si crea un rischio "volume" poiché tali previsioni di produzione potrebbero poi non risultare coerenti con quanto effettivamente prodotto. Nella definizione dei volumi oggetto di copertura si tengono quindi in considerazione gli effetti di compensazione legati ai livelli di produzione nei diversi periodi orari coperti dal contratto. Per tali considerazioni la definizione della quota di produzione prodotta e immessa in rete e ceduta nell'ambito di questi contratti dovrebbe poter essere determinata in funzione dell'effettiva quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete dai singoli impianti di generazione che vengono coperti in una logica di portafoglio aggregato ex-ante da parte dell'energy management. Alla luce di quanto specificato, risulta necessario che la posizione netta tra volumi prodotti e volumi coperti attraverso vendite a termine venga calcolata ex-post sulla base di aggregati annuali o almeno mensili e non come calcolo orario dell'energia immessa esposta all'andamento dei prezzi dei mercati spot.

In caso contrario, l'associazione ex-ante ed oraria della produzione immessa ai contratti di vendita a termine determinerebbe un incentivo, in delivery, alla non ottimizzazione della produzione a danno del sistema: potrebbe risultare infatti economicamente più razionale per l'operatore produrre ove possibile nelle ore coperte da vendite a termine rispetto a quelle di maggiore necessità del sistema, in particolare nello scenario di mercato attuale in cui le ore vuote registrano mediamente prezzi al di sopra del valore di riferimento del cfd.

Un ulteriore aspetto critico concerne il perimetro di applicazione: si ritiene che l'Autorità dovrebbe attuare la norma primaria attenendosi a quanto strettamente previsto dalla stessa, includendo quindi nel meccanismo solo ed esclusivamente gli impianti che non accedono a meccanismi di incentivazione e che sono entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010. L'ipotesi di includere nell'ambito di applicazione anche gli impianti definiti come parzialmente incentivati

Prot. n. 711/2022/AR/e del 6/5/2022

è invece ritenuto dalla scrivente come estranea alle reali competenze dell'Autorità e pertanto non dovrebbe essere in alcun modo presa in considerazione.

Si aggiunge che includere nel meccanismo del contratto per differenza a due vie la quota di energia degli impianti parzialmente incentivati ricadenti nelle fattispecie di rifacimento o ripotenziamento, costituirebbe un trattamento discriminatorio rispetto ad altri impianti, in quanto il livello dell'intensità dell'investimento è già riconosciuto nella struttura dell'incentivo stesso ed eventuali decurtazioni nei confronti di tali tipologie di impianti determinerebbero l'aumento del rischio del mancato recupero dell'investimento iniziale. Si segnala infatti che tali impianti hanno una diversa esposizione al rischio di recupero dell'investimento rispetto agli impianti pienamente ricadenti nella fattispecie considerata dalla norma primaria (impianti realizzati al 1° gennaio 2010 e non inclusi in nessun meccanismo di incentivazione) in quanto, come gli impianti totalmente incentivati o di più recente costruzione, devono ancora terminare il recupero del costo dell'investimento iniziale.

Sempre in merito a quanto disposto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 4/2022, relativamente alle fattispecie degli impianti di produzione a cui si applica la relativa norma, si segnala che la norma stessa non declina con precisione la data di entrata in esercizio da considerarsi nel caso di impianti soggetti ad interventi di potenziamento o rifacimento parziale o totale.

In tali casi si dovrebbe ritenere opportuno interpretare la disposizione secondo l'intenzione del legislatore, facendo quindi riferimento alla data di entrata in esercizio post-intervento, come peraltro supportato dalla definizione contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 (DM 18.12.2008) il quale, all'articolo 2 comma 1 lettera m) stabilisce che la *"data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione"*.

Per quanto riguarda i rifacimenti parziali di impianti idroelettrici, si evidenzia inoltre che tali interventi, in accordo con la norma (Allegato A DM 18.12.2008), hanno sempre previsto la sostituzione integrale di tutto il macchinario di generazione (turbina e alternatore) e, in frequenti casistiche, anche investimenti sui trasformatori, sui sistemi di automazione, controllo e protezione nonché su parte delle opere idrauliche. Nella fattispecie, pare ragionevole ritenere che il legislatore abbia tenuto conto di quanto esposto da codesta Autorità nella memoria n. 60/2022/I/COM, nella quale la stessa ritiene che al meccanismo di compensazione non debbano essere soggetti gli impianti sui quali sono stati effettuati investimenti, in particolare se non ammortizzati.

In tal senso, al fine di non contrastare con la finalità perseguita dal legislatore di esentare dalla compensazione gli investimenti recenti e, quindi, non ancora ammortizzati, si ritiene opportuno considerare per data di entrata in esercizio delle tipologie di impianto citate, quella post-intervento, ex articolo 2 comma 1 lettera m) del DM 18.12.2008, così come certificata dalle convenzioni GRIN fra il produttore ed il GSE.

Con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, si ritiene necessario prevedere l'esclusione dal meccanismo cfd dei volumi oggetto di obbligo di cessione gratuita e di quelli sottesi ai canoni variabili previsti a livello regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del D.lgs. 79/99 e dell'art. 13 dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige per le due province autonome. Riguardo all'energia ceduta a titolo gratuito si ritiene che la stessa non possa essere configurabile come fonte di profitti, mentre in relazione ai canoni variabili si sottolinea che l'applicazione del meccanismo anche ai volumi ad essi sottesi comporterebbe, da

Prot. n. 711/2022/AR/e del 6/5/2022

una parte, la limitazione ai ricavi conseguibili in relazione all'impianto e, dall'altra, una esposizione a costi senza limiti di prezzo (il canone infatti è calcolato in base al prezzo zonale orario). A titolo di esempio, nel meccanismo di cfd si potrebbe applicare una forfettizzazione dei volumi o prevedere un conguaglio ex-post in relazione ai canoni versati.

In aggiunta, sempre in merito alla necessità di prevedere delle dovute esenzioni dal computo dell'energia interessata dall'ambito di applicazione della norma in oggetto, si evidenzia che, in funzione della tipologia di impianto idroelettrico, le perdite (ad esempio di un serbatoio) oppure le portate disponibili e derivabili a quote intermedie tra il punto di accumulo e di utilizzo possono essere pompate nell'impianto stesso, oppure in corrispondenza di altri elementi idraulici del sistema, quali, ad esempio, gallerie di adduzione, vasche di carico, pozzi piezometrici, che si qualificano come sistemi di accumulo. Tali accumuli mediante pompaggio per il recupero energetico avvengono tipicamente mediante precedente prelievo, dalla rete del distributore locale, dell'energia a tal fine necessaria.

L'energia prodotta correlata all'utilizzo dell'acqua pompata in tale regime di recupero energetico, sempre maggiore dell'energia assorbita per il precedente pompaggio, dovrebbe essere esclusa dall'applicazione dell'art. 15-bis: in caso contrario, la condizione di palese sconvenienza economica potrebbe indurre i produttori alla sospensione delle attività di pompaggio per recupero energetico, con un paradossale effetto di riduzione dell'energia rinnovabile complessivamente prodotta dal sistema.

Si auspica quindi che venga esclusa, dall'ambito di applicazione dell'art. 15-bis, l'energia prodotta derivante dall'esercizio degli impianti di pompaggio per il recupero energetico alimentati da energia prelevata dalla rete. Tale esenzione dovrà includere anche i prelievi riconducibili ai servizi ausiliari di gruppo necessari per il corretto funzionamento dei sistemi di pompaggio ai fini degli accumuli a partire da un precedente prelievo dalla rete, dal momento che gli stessi servizi ausiliari sono parte integrante del sistema di pompaggio nel suo complesso. La dichiarazione di cui all'art. 15-bis, comma 2, quindi, dovrà specificare la misura di energia immessa in rete da tali impianti di pompaggio, al lordo anche dei consumi dei servizi ausiliari di gruppo, ai fini della relativa esclusione.

Si riportano di seguito le osservazioni ai singoli spunti

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

S.2 Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?

R1. Si segnala che le procedure finalizzate alla predisposizione delle dichiarazioni per singolo impianto presenteranno livelli di complessità relativamente elevati e che sarà importante che il GSE possa predisporre le dovute risorse a supporto dei produttori nella finalizzazione delle stesse. Sarà particolarmente importante che la dichiarazione in oggetto sia strutturata in maniera tale da considerare ed evidenziare in maniera efficace tutte le debite esenzioni e

Prot. n. 711/2022/AR/e del 6/5/2022

casistiche particolari esplicitate dalle presenti osservazioni. Si rinvia a tal fine alle considerazioni espresse nelle osservazioni generali ed in quelle relative allo spunto 3.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento all'attuazione di quanto previsto al comma 7 dell'art. 15-bis, in particolare ai fini del calcolo del prezzo medio dei contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 per le verifiche sull'applicabilità o meno del meccanismo, sarebbe opportuno prevedere che il produttore possa in forma esclusivamente opzionale indicare i prezzi medi ponderati sui volumi di energia prodotti nel periodo di riferimento.

R2. La tempistica pari a 30 giorni potrebbe risultare relativamente ridotta per le imprese che presentano numerosi impianti di produzione. Si suggerisce di estendere ad almeno 60 giorni il timing entro cui devono essere inviate le dichiarazioni a decorrere dalla richiesta del GSE.

S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

R3. Si ritiene necessario che il GSE, ove richiesto o necessario, provveda a fornire chiarimenti agli operatori in merito alle modalità di identificazione delle quote di energia immessa.

Riprendendo quanto già esposto nella premessa generale, si intende in ogni caso richiamare il concetto secondo cui la norma, come indicato al relativo comma 1, elenca gli impianti assoggettati al meccanismo di compensazione (per esclusione gli impianti sia incentivati che parzialmente incentivati non ne sono soggetti), pertanto l'Autorità non dovrebbe interpretare tale norma estendendola anche all'energia non incentivata di impianti parzialmente incentivati. Si ribadisce dunque l'esigenza di far valere la norma su tipologie di impianto e non sull'energia immessa in rete. Sono comunque fatte salve le necessità, espresse in premessa e negli spunti di dettaglio, di esentare dal calcolo i volumi oggetto di obbligo di cessione gratuita, quelli sottesi ai canoni variabili previsti a livello regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del D.lgs. 79/99 e dell'art.13 dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige per le due province autonome, nonché quelli riconducibili all'energia prodotta derivante dall'esercizio degli impianti di pompaggio, principali ed ausiliari, per il recupero energetico alimentati da energia prelevata dalla rete.

Inoltre, come altresì anticipato nella considerazioni di carattere generale, si ritiene opportuno interpretare la norma secondo l'intenzione del legislatore, facendo quindi riferimento alla data di entrata in esercizio post-intervento per gli impianti soggetti ad interventi di potenziamento o rifacimento parziale o totale, come peraltro supportato dalla definizione contenuta nell'articolo 2 comma 1 lettera m) del DM 18.12.2008.

S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?

S.5 Si ritiene preferibile prevedere che, almeno nei casi più complessi caratterizzati dalla presenza di contratti articolati, il calcolo delle partite economiche sia effettuato dai produttori e reso disponibile, con cadenza mensile, al GSE per proprie verifiche?

Prot. n. 711/2022/AR/e del 6/5/2022

R4. In tema di regolazione delle partite economiche, come precedentemente espresso, si considera critica l'attribuzione oraria ex-ante dell'energia immessa ai contratti di vendita a termine. Infatti, per riconoscere a pieno la possibilità di valorizzare i contratti di copertura, bisognerebbe tener conto che il valore della produzione viene coperto dagli operatori nell'arco di 1-2 anni, e pertanto secondo questa logica è consigliabile prevedere l'attribuzione ex-post ai contratti di vendita su base annuale o almeno trimestrale/mensile.

Si ritiene inoltre necessario che la facoltà per il GSE di operare compensazioni con le partite economiche a vario titolo spettanti al medesimo produttore (quali incentivi o contributi nell'ambito del ritiro dedicato o dello scambio sul posto), sia esclusivamente prevista come un'opzione per il singolo produttore interessato, in quanto lo stesso dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter valutare la soluzione più idonea alle proprie occorrenze, anche in considerazione di possibili complessità operative e gestionali che potrebbero derivare dai meccanismi compensativi eventualmente attuati dal Gestore.

R5. Riguardo al calcolo delle partite economiche, anche con riferimento ai casi di contratti più complessi, si ritiene che la scelta in merito all'attribuzione dell'attività debba essere volontaria e che quindi, in tale ambito, sia opportuno lasciare libertà di scelta al produttore di ricoprire o meno tale incarico.